



RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

**sito web: www.corsopratico.webnode.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com**



INDICE

1. Il diritto romano e le fasi del suo svolgimento
2. La persona fisica nel diritto romano
3. Lo *status libertatis*
4. Lo *status civitatis*
5. Lo *status familiae*
6. La capacità di agire, la tutela e la curatela
7. La persona giuridica
8. La *familia*
9. Il *matrimonium*: forme, requisiti ed effetti
10. Lo scioglimento del matrimonio
11. Il concubinato
12. I rapporti patrimoniali fra coniugi: la dote
13. La filiazione e la *patria potestas*
14. La successione del diritto romano
15. La successione testamentaria
16. La successione *ab intestato*
17. La successione *contra testamentum*
18. L'acquisto dell'eredità e la tutela giudiziaria dell'erede
19. La comunione ereditaria e la divisione
20. I legati, i fedecommessi e i codicilli
21. La donazione
22. Le *res*
23. I diritti reali
24. La proprietà
25. Le azioni a difesa della proprietà
26. Il possesso
27. La comunione
28. I diritti reali di godimento
29. I diritti reali di garanzia
30. Il negozio giuridico
31. L'invalidità del negozio giuridico
32. Le obbligazioni in generale
33. La classificazione delle obbligazioni
34. I modi di estinzione delle obbligazioni
35. Categorie di contratti e di obbligazioni
36. Le *obligationes re contractae*
37. Le *obligationes verbis contractae* e i contratti verbali
38. Le *obligationes litteris contractae* e i contratti letterali
39. Le *obligationes consensu contractae* e i contratti consensuali
40. I contratti pretori e i contratti innominati
41. Le obbligazioni da atto illecito: *quasi ex contractu*
42. Le obbligazioni *ex delictu* e *quasi ex delictu*
43. La responsabilità patrimoniale del debitore



RIASSUNTI PRATICI DI IST. DI DIRITTO ROMANO



44. Le garanzie reali e personali, la caparra e la clausola penale
45. Il processo per *legis actiones*
46. Il processo per *formulas*
47. Il processo *extra ordinem*
48. Le procedure speciali



45. IL PROCESSO PER *LEGIS ACTIONES*

Nel diritto romano non esisteva un diritto processuale ma la tutela delle posizioni giuridiche soggettive era affidata a diversi rimedi processuali, ciascuno finalizzato a tutelare un determinato bene.

L'insieme dei **rimedi** costituiva l'*ordo iudiciorum privatorum*, riguardante esclusivamente il diritto privato. Esso ha attraversato due fasi processuali distinte:

- il **processo per *legis actiones***;
- il **processo formulare**.

Il **processo per *legis actiones***, in vigore all'epoca della legge delle XII Tavole, fu ufficialmente abolito nel 17 a.C. dalla *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

Le *legis actiones* erano così definite sia perché furono **introdotte per legge** (cioè dagli *edicta praetoria*) sia perché utilizzavano esclusivamente **formule contenute nelle leggi**, che i privati ripetevano davanti al magistrato, senza poterle modificare. La decisione finale della controversia non spettava, però, al magistrato chiamato alla lite, ma era rimessa ad un *iudex terzo*, scelto dallo stesso giudice in una lista di notabili.

Il processo era diviso in **due fasi**:

- la prima fase, detta ***in iure***, si svolgeva davanti al magistrato;
- la seconda, detta ***apud iudicem***, davanti al giudice privato.

Nello specifico, la prima fase aveva lo scopo di fissare con certezza e precisione i termini della controversia e richiedeva la necessaria presenza di entrambe le parti. L'attore doveva condurre dinanzi al magistrato (c.d. *vocatio in ius*) la controparte, anche ricorrendo alla forza. Il convenuto doveva difendersi (c.d. *defensio*), partecipando alla ***litis contestatio***, consistente nello scambio tra le parti di **dichiarazioni solenni**, incompatibili tra loro. Egli doveva negare, almeno implicitamente, ciò che l'attore affermava.

La *litis contestatio*:

- determinava l'oggetto del processo;
- impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza.

In particolare, le *legis actiones* potevano essere di **cognizione** o di **esecuzione**.

Se il convenuto non contrastava la pretesa dell'avversario, si attuava la ***confessio in iure*** e il processo aveva termine. Lo stesso avveniva in caso di manifesta fondatezza del diritto vantato dall'attore.

Nella fase ***apud iudicem*** non era necessaria la presenza delle parti: in caso di assenza di una di essa, la sentenza era emessa a favore di chi era presente.

Il giudice poteva essere una **persona sola** o un **collegio**: nel primo caso, il giudice era nominato dal magistrato di volta in volta; nel secondo, il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo, in alcune materie, competenze generali:

- in materia di **libertà**, erano competenti i ***decemviri litibus iudicandis***;
- in materia di **eredità** e di **proprietà**, erano competenti i ***centumviri***.

Le *legis actiones* erano le seguenti ...